



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 1172 c.nav.

Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a cento per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.(48)

Versione in vigore dal 19 febbraio 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 marzo 1995 · versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Disposizioni penali
Titolo	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Capo	II — Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aeroporti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(48) La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 e' abrogato il presente articolo, per le parti afferenti la navigazione marittima.

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-1172-inosservanza-delle-norme-sull-impiego-delle-maestranze/versione/50>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it